



www.unijuris.it

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA  
II SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Istruttore dr. Giuseppe Artino Innaria in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa promossa:

DA

Avv. Vincenzo Tuccitto nella qualità di curatore del fallimento della ~~Segama~~ s.p.a.

e.f. 00146140928

Rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Spadaro;

- attore -

CONTRO

Marangato s.r.l. P.IVA 0036980871

Rappresentata e difesa dagli avv.ti ~~Francesco Bar-~~  
~~cara~~ ~~di~~ ~~Barbato~~ e dall'avv. ~~Giuseppe~~ ~~Barbato~~;

- convenuta -

www.unijuris.it

Conclusioni delle parti come da verbale della u-

SENTENZA

N. 1365/2010

R.G.N. 1412/2009

Cron. 13827/2010

Rep. 2118

Ud. 09.07.2010

www.unijuris.it



dienza del 9 luglio 2010, che qui si intende integralmente trascritto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La nuova formulazione dell'art. 67 l.f., introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. n. 35/2005, non è applicabile al caso di specie.

Vero è che l'art. comma 2 del d.l. n. 35/2005 stabilisce: "Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".

Tuttavia, nel caso di specie, l'ammissione al concordato preventivo è avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto legge.

La Suprema Corte ha ribadito l'affermazione del principio della consecuzione delle procedure (Cass., 18437/2010) e con esso del principio di unitarietà delle procedure. Ciò era evidente prima, quando alle base di entrambe le procedure vi era lo stato di insolvenza, ma permane anche oggi. Come chiarisce l'arresto da ultimo richiamato, "il requisito dello "stato di crisi" per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo deve essere ritenere comprensivo sia della situazione di insolvenza



vera e propria che di uno stato di difficoltà economico -, finanziari a non necessariamente destinato ad evolversi nella definitiva impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni": "Con la dichiarazione di fallimento il tribunale accerta ex post che lo stato di crisi, in base al quale l'imprenditore ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo, è uno stato di crisi irreversibile, cioè un vero e proprio stato di insolvenza. In tal caso anche se il fallimento non viene dichiarato automaticamente, come avveniva sotto l'impero della precedente normativa, ma richiede o l'iniziativa di un creditore o del pubblico ministero e l'accertamento in concreto sia dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1 (identici tanto per il fallimento che per il concordato preventivo) sia dello stato di insolvenza dell'imprenditore, di cui alla L. Fall., art. 5, non si può escludere la unitarietà delle due procedure concorsuali, dovendosi attribuire alla sentenza dichiarativa di fallimento la natura di atto terminale del procedimento, in alternativa al naturale sviluppo della procedura miniore. Le due procedure debbono essere equiparate, avendo a base la medesima situazione sostanziale





[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

le, non potendosi dare decisivo rilievo agli aspetti procedurali della iniziativa di un creditore o del pubblico ministero ed al fatto che lo stato di insolvenza deve essere effettivamente accertato, quando la dichiarazione di fallimento si palesa come l'unico sbocco necessario della crisi dell'impresa".

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Se, dunque, le procedure vanno considerate unitariamente ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il riferimento alle procedure iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto legge non può essere inteso come allusivo alle sole procedure *stricto sensu* fallimentari, ma, in caso di consecuzione di procedure, l'inizio della procedura va individuato nell'instaurazione di quella che ha preceduto il fallimento. Questa interpretazione appare la più logica se poi il *dies a quo*, in caso di azioni revocatorie esercitate in presenza di più procedure susseguitesisi nel tempo, va ancorato all'inizio della prima.

Al caso di specie, pertanto, va applicato l'art. 67 l.f. nella versione anteriore alla novella di cui al d.l. n. 35/2005.

Quanto alla delimitazione del periodo sospetto,

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)



[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

di cui all'art. 67 legge fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura (v. Cass., 20166/2004; 6019/2003). Conseguentemente, parte attrice ha chiesto, per i pagamenti avvenuti nell'anno anteriore all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la revoca, a norma dell'art. 67 l.f., in conformità al citato orientamento della Suprema Corte, che fa decorrere a ritroso il periodo sospetto dalla prima delle procedure concorsuali (nella specie il concordato preventivo dichiarato aperto con decreto depositato il 20.8.2003).

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Circa la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della ~~Coop~~ s.p.a. in capo alla società convenuta, nel momento in cui avvenivano le riscossioni, va notato che non è possibile desumere tale stato soggettivo in via presuntiva dal ritardo nei pagamenti contenuto nel limite di due - tre mesi dall'emissione delle fatture. È tutt'altro che inconsueto, nella pratica commerciale, la tolleranza di ritardi di pochi mesi nei pagamenti. La convenu-

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)



[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

ta ha prodotto contratti con altri clienti in cui erano pattuiti termini di pagamento di sessanta - novanta giorni. In ogni caso, non è dimostrato che in precedenza le fatture fossero onorate con puntualità.

In merito alle perdite d'esercizio evincibili dai bilanci relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, il bilancio di una società può essere utilizzato come elemento presuntivo di conoscenza o di conoscibilità dell'insolvenza solo quando l'*accipiens* sia un operatore finanziario o bancario o, comunque, particolarmente qualificato. Solo in questa ipotesi è presumibile che il creditore segua l'andamento economico dell'impresa, mediante l'esame periodico dei bilanci, che esige non solo una lettura attenta ma anche un'interpretazione tecnica e critica.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

La deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti della ~~Agema~~ s.p.a. del 31.5.2002 (v. documento 13 prodotto da parte attrice) fu oggetto di pubblicità nel registro delle imprese (v. documento 8 prodotto da parte attrice, pagine 15 e 16). Con essa fu deliberata la proroga di un anno della durata del prestito obbligazionario emesso con deli-





bera del 10.9.1999, considerato che "le attuali condizioni finanziarie della Società rendono difficile procedere al rimborso". Si accenna, dunque, ad una difficoltà e non ad una impossibilità di rimborso, tanto è vero che venne decisa la proroga per un solo anno. Tale delibera è sicuramente sintomatica di una situazione di crisi, ma, avuto riguardo all'entità della proroga decisa, di per sé non poteva assumere valenza univocamente irreversibile di una precarietà finanziaria tale da indurre a pensare ad un vero e proprio stato di insolvenza.

Questo Giudice ritiene che per i primi due pagamenti, effettuati il 20.8.2002 e il 25.10.2002, non possa affermarsi la sussistenza della *scientia decotiois* in capo all'*accipiens*, perché un ritardo massimo di due o tre mesi o poco più rientra nei margini di tollerabilità comuni nella prassi degli scambi commerciali.

A partire dal pagamento del 7.11.2002, però, può ragionevolmente reputarsi la consapevolezza della condizione economico - finanziaria della ~~Argema~~ [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it) s.p.a. in capo alla ~~Argema~~ s.r.l.

Il predetto pagamento avvenne, per come ammesso dalla convenuta, a titolo di corrispettivo per fat-



ture emesse nel maggio e giugno del 2002.

Anche il pagamento del 18/20.11.2002 riguardò fatture emesse nel giugno 2002.

Il pagamento del 29.11.2002 concernette fatture emesse nel luglio 2002.

Vero è che il pagamento del 10.12.2002 attenne a fattura del 19.9.2992, ma fu un caso isolato.

Infatti, successivamente al novembre 2002 e fino alla dichiarazione di apertura del concordato nell'agosto 2003 rimasero impagate le fatture n. 3214 del 28.10.2002, n. 3436 del 15.11.2002, n. 3820 del 16.12.2002, n. 103 del 31.1.2003 n. 523 del 31.3.2003 e n. 868 del 30.4.2003, tutte relative a servizi prestati dalla ~~Mazzangola~~ tra settembre 2002 e marzo 2003, per come dalla stessa dichiarato.

L'ultimo pagamento, quello del 7.5.2003, fu effettuato addirittura a saldo di fattura emessa nel settembre 2002.

La consistenza dei ritardi evidenziati dal novembre 2002 non poteva sfuggire alla ~~Mazzangola~~ s.p.a., di cui si può presumere la *scientia decotionis* in relazione a quanto riscosso a partire da quel mese.

Ne consegue che vanno revocati, ai sensi dell'art.





67 comma II l.f., pagamenti per un importo complessivo di € 86.101,68, alla cui corresponsione va condannata la società convenuta, con decorrenza degli interessi dalla domanda e senza rivalutazione, posto che l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo la causa:

Condanna ~~Paragona~~ s.r.l. a pagare alla curatela del fallimento di ~~Cozena~~ s.p.a. la somma di € 86.101,68, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

Condanna ~~Paragona~~ s.r.l. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla cura-



tela del fallimento di ~~Esigma~~ s.p.a., liquidandole  
in € 1.801,00 per diritti di avvocato, € 4.406,00  
per onorari giudiziali, € 353,00 per spese vive,  
oltre rimborso forfetario delle spese generali pari  
al 12,5 % sull'importo di onorari e diritti, I.V.A.  
e C.P.A.

www.unijuris.it

Siracusa, 18 novembre 2010.

IL GIUDICE

Dott. Giuseppe Artino Innaria

Fatti quasi  
19-11-10

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19-11-2010

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Rosa Di Pasquale